

---

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152  
- 29/7/2009 - 21:27 - \$12365394 - 89.97.62.116 - 6537826 78436955 -

---

*Il ruolo del collegio sindacale nelle società controllate da società con azioni quotate nei mercati regolamentati*  
di Riccardo Acernese, Roberto Montesi e Giuseppe Gargiulo  
(in "Impresa c.i." n. 11 del 30 novembre 1999, pag. 1686)

L'obiettivo del presente lavoro è esaminare alcuni aspetti critici del sistema vigente dei controlli nelle società controllate da società con azioni quotate in borsa, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, comunemente noto come "decreto Draghi" (1).

A tal fine è utile partire dall'esame dell'art. 165 del citato decreto legislativo intitolato "Revisione contabile nei gruppi":

"1. Le disposizioni della presente sezione, a eccezione dell'art. 157, si applicano anche alle società controllate da società con azioni quotate. I controlli previsti dall'art. 155, comma 1, sono esercitati in via esclusiva da una società di revisione, ferme restando le altre competenze attribuite al collegio sindacale dal codice civile.

2. La Consob detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società controllate che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento. Il regolamento è emanato d'intesa con le competenti autorità di vigilanza per la disciplina relativa ai soggetti da esse vigilati".

Innanzitutto, si osserva che le "norme della presente sezione" cui si riferisce il citato [art. 165](#) sono quelle contenute nella sezione VI del D.Lgs. n. 58/1998 relativa alla "Revisione contabile". Sono, pertanto, escluse dal rinvio le disposizioni contenute nella sezione V, ovvero quelle che disciplinano le "nuove" funzioni del collegio sindacale nelle società con azioni quotate in borsa. Ne discende che al collegio sindacale delle società controllate da società con azioni quotate in borsa continuano ad applicarsi tutte le disposizioni normative previste dal codice civile con la sola esclusione di quelle inerenti alla funzione di revisione contabile (che, in virtù del citato richiamo, sono ora disciplinate dalle disposizioni contenute nella sezione VI del D.Lgs. n. 58/1998) (2).

Inoltre, è lo stesso [art. 165](#) che, dopo avere attribuito in modo esclusivo alle società di revisione i controlli di cui all'art. 155, comma 1, stabilisce espressamente che restano ferme "le altre competenze attribuite al collegio sindacale dal codice civile".

Orbene, i controlli previsti dall'[art. 155](#) al comma 1 ripercorrono l'esatto tenore letterale del comma 1 dell'[art. 2403](#) del codice civile (*Doveri del collegio sindacale*) e si riferiscono esclusivamente alla verifica:

a) della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

b) della corrispondenza del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato alle risultanze contabili e alle norme che li disciplinano.

A nostro parere, pertanto, considerato il chiaro tenore letterale della norma, non vi può essere alcun dubbio che per il collegio sindacale delle società controllate da società con azioni quotate in borsa restano fermi gli altri compiti previsti dal codice civile, avendo l'[art. 155](#), comma 1, attribuito in modo esclusivo alle società di revisione solo i controlli contabili sopra indicati.

A titolo meramente esemplificativo, non risulta escluso dal novero dei compiti del collegio sindacale delle società controllate il comma 2 dell'[art. 2403](#) del codice civile relativo alla verifica trimestrale della consistenza di cassa, così come non risulta escluso il controllo degli adempimenti societari, tributari e previdenziali (non potendosi ritenere che nelle società controllate da società con azioni quotate in borsa tale controllo possa limitarsi, come invece avviene per le controllanti quotate, alla sola e generica verifica dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni [\(3\)](#)).

Se, pertanto, il tenore letterale della norma sembra non lasciare dubbi all'interprete, a complicare la situazione è invece intervenuta una recente comunicazione della Consob, nonché i Principi di comportamento emanati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti.

L'[art. 165](#) del citato decreto legislativo attribuisce, infatti, alla Consob il potere di dettare con regolamento disposizioni attuative del medesimo articolo.

In verità, la Consob nel regolamento attuativo (adottato con delibera [n. 11520](#) del 1° luglio 1998) si è limitata a fissare unicamente, come previsto dalla legge, i criteri di esenzione (dimensionali e temporali) per le società controllate che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento.

Successivamente, e al di fuori del suddetto Regolamento attuativo, la Consob con comunicazione n. 99023932 del 29 marzo 1999 ha indicato in modo puntuale le attività di verifica che devono essere poste in essere dalle società di revisione nell'ambito della loro attività "periodica" di revisione contabile nei confronti delle società quotate e degli altri soggetti a cui si applica l'[art. 155](#), comma 1, lettera a).

A causa dell'acritico richiamo contenuto in tale comunicazione agli altri soggetti ai quali si applica l'[art. 155](#), comma 1, lettera a) (tra cui vi rientrano le società controllate da società con azioni quotate in borsa), la Consob ha attribuito alle società di revisione una serie di compiti (come, ad esempio, la verifica trimestrale della consistenza di cassa, nonché la verifica degli adempimenti societari, tributari, previdenziali ed assistenziali) che, a nostro avviso, almeno per quanto riguarda le società controllate, la legge riserva ancora alla competenza del collegio sindacale ai sensi del citato [art. 165](#).

A nostro parere con tale comunicazione la Consob sembra aver voluto equiparare la disciplina applicabile alle società quotate in borsa con quella applicabile alle società da queste controllate, trascurando che in dette società numerosi compiti restano ancora attribuiti dalla legge al collegio sindacale, creando in tal modo una sovrapposizione di ruoli e di compiti che può essere molto pericolosa per i delicati profili di responsabilità che essa coinvolge, nonché di corretta tutela dei terzi.

Sulla base di tale comunicazione si è, infatti, basato il generale convincimento degli operatori del settore che nelle società controllate da

società con azioni quotate in borsa i suddetti compiti (verifica consistenza di cassa, verifica adempimenti societari, contabili e previdenziali) non spettino più al collegio sindacale ma alle società di revisione.

Significativi al riguardo sono i recenti "Principi di comportamento del collegio sindacale nelle società di capitali con azioni quotate nei mercati regolamentati" emanati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti, i quali stabiliscono, tra l'altro, che non rientra più nei doveri del collegio sindacale il comma 2 dell'art. 2403 [\(4\)](#).

A nostro avviso, il contenuto della citata comunicazione (e delle norme di comportamento emanate dall'Ordine dei Dottori commercialisti, che a tale comunicazione si ispirano) rischia di essere illegittimo (per la parte relativa alla definizione dei compiti del collegio sindacale nelle società controllate da società con azioni quotate in borsa) in quanto in palese contrasto, come già dimostrato, con la norma primaria di riferimento che è l'[art. 165](#) del citato D.Lgs. n. 58/1998.

A conferma dell'incoerenza del sistema dei controlli delineato dalla Consob con particolare riferimento alle società controllate, basti osservare che mentre per il collegio sindacale delle società quotate in borsa i compiti si spostano sulla verifica del funzionamento del sistema di controllo interno [come previsto dalla Sezione V [\(5\)](#)], nelle società da queste controllate il collegio sindacale rischia di essere svuotato di ogni attribuzione in quanto relegato all'unica generica funzione di vigilanza del rispetto della legge e dell'atto costitutivo, senza, peraltro, che a tal fine possa compiere i relativi controlli analitici (verifica adempimenti societari, fiscali, previdenziali, eccetera), né essere altrimenti informato (e di conseguenza vigilare) sul risultato dei controlli effettuati dalla stessa società di revisione incaricata.

Infatti, la legge è chiara nel sancire un obbligo di scambio di informazioni, almeno trimestrale, tra società di revisione e collegio sindacale ([art. 150](#) del D.Lgs. n. 58/1998) *solo per le società quotate in borsa* e non per le società da queste controllate (non applicandosi alle società controllate il citato [art. 150](#), in quanto, ribadiamo, l'[art. 165](#) richiama unicamente le norme contenute nella sezione VI e non quelle contenute nella sezione V: *ubi voluit, lex dixit*).

Seguendo l'interpretazione contenuta nella citata comunicazione della Consob e nei "Principi di comportamento" emanati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti si addivene, pertanto, ad una situazione in cui il collegio sindacale di una società controllata da una società con azioni quotate in borsa oltre ad essere svuotato di numerose attribuzioni/funzioni che la legge espressamente gli riserva (e per l'adempimento delle quali continua ad avere una responsabilità primaria) si trova anche nella condizione di non poter essere informato tempestivamente dei risultati dei controlli svolti dalla società di revisione incaricata [\(6\)](#). Si consideri, a tale proposito, la responsabilità assunta dal presidente del collegio sindacale nel sottoscrivere le dichiarazioni fiscali della società (UNICO e sostituti d'imposta) senza aver potuto eseguire le necessarie verifiche nel corso dell'anno.

L'interpretazione della Consob segna, a nostro parere, un passo indietro, non solo rispetto all'esigenza di superare un'inutile e costosa duplicazione di compiti tra collegio sindacale e società di revisione, ma

soprattutto rispetto all'esigenza di un'esatta definizione dei ruoli e delle responsabilità dei vari soggetti interessati.

Il problema è di non poco conto se si riflette sul fatto che la responsabilità dei sindaci presuppone la violazione colposa o dolosa dei doveri inerenti al loro ufficio. Sussiste, pertanto, una stretta connessione fra responsabilità e funzioni affidate all'organo di controllo (7).

In altre parole, è solo stabilendo in modo preciso cosa debbono fare i sindaci (e quindi quali siano gli obblighi loro imposti) e come debbano svolgere le loro funzioni (e quindi con quale grado di diligenza) che si può delineare un preciso profilo di responsabilità in capo ai medesimi e, quindi, un efficace presidio alla tutela dei terzi e dell'interesse generale ad una corretta amministrazione delle società di capitali (8).

In conclusione, riteniamo che la Consob con la comunicazione in esame abbia commesso un errore interpretativo nell'equiparare a tutti gli effetti il sistema dei controlli delle società quotate in borsa a quello delle società da queste controllate, ponendosi, a nostro parere, in esplicito contrasto con la lettera e la ratio dell'[art. 165](#) del citato D.Lgs. n. 58/1998.

Tale interpretazione, infatti, oltre ad essere non conforme alla norma primaria, per i motivi sopra indicati, genera una pericolosa confusione di ruoli e il rischio di una costosa duplicazione di attività, in quanto a nostro parere il collegio sindacale non può comunque esimersi dal continuare ad effettuare i controlli che la legge gli riserva per il solo fatto che:

- la Consob abbia dato comunicazione alle società di revisione di includere tali controlli nell'ambito della loro attività;
- il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti abbia dato comunicazione ai professionisti che ricoprono l'ufficio di sindaco di escludere tali controlli dall'ambito della loro attività (9).

In attesa che gli organi competenti provvedano a meglio disciplinare il sistema dei controlli nelle società controllate da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, riteniamo che una soluzione operativa soddisfacente, *medio tempore*, possa essere quella di far effettuare in maniera congiunta le verifiche periodiche al collegio sindacale e alla società di revisione incaricata. Il primo (ossia il collegio sindacale) in adempimento degli obblighi di legge, il secondo (ossia la società di revisione) in osservanza delle disposizioni ricevute dalla Consob.

---

#### Note:

(1) Per un'ampia disamina del citato decreto legislativo si veda, fra i molti: G. Cottino (diretto da), *La legge Draghi e le società quotate in borsa*, Utet, collana il "Diritto Attuale", 1999. In particolare, per gli aspetti che qui maggiormente interessano, si veda il commento alle norme sul collegio sindacale a cura di S.Arduini.

(2) Per quanto ci risulta, il punto sembra essere condiviso, sia pure con marginali sfumature, da tutti gli autori che si sono occupati dell'argomento.

(3) Come invece affermato dai "Principi di comportamento del collegio sindacale nelle società di capitali con azioni quotate nei mercati regolamentati" emanati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti. Si veda in particolare il combinato disposto delle norme di comportamento contenute nel paragrafo degli *Allegati* intitolato "Poteri e doveri spettanti al collegio sindacale delle società controllate da società con azioni quotate nei mercati regolamentati" e nel Capo VI intitolato "Controllo degli adempimenti tributari, previdenziali ed assistenziali".

(4) Si veda il paragrafo degli *Allegati* intitolato "Poteri e doveri spettanti al Collegio sindacale delle società controllate da società con azioni quotate nei mercati regolamentati".

(5) Si rammenta che le norme della sezione V non si applicano alle società controllate da società con azioni quotate in borsa.

(6) Sull'importanza che riveste lo scambio di informazioni tra società di revisione e collegio sindacale nell'ambito delle società quotate si veda: Marinoni-Ricci-Nisivoccia, *Società di revisione: responsabilità e concorso nel controllo dei sindaci*, in "Diritto e pratica delle Società", n. 4, 1999, pagg. 27 e seguenti.

(7) Sulla relazione tra definizione dei doveri e individuazione delle responsabilità si veda, fra i molti: Commissione di studio dell'Unione nazionale giovani Dottori commercialisti (a cura di) *Linee evolutive di una possibile riforma del diritto societario delle società quotate*, in "La Tribuna dei Dottori commercialisti", n. 4, pagg. 26-27; Alessi, *La nuova disciplina del collegio sindacale*, in "Società", 1998.

(8) Sul punto si veda P. Gallia, in *La legge Draghi e le società quotate in Borsa*, op. cit., pag. 355, il quale afferma che "La definizione puntuale dei compiti propri della società di revisione e del collegio sindacale consente comunque di evitare il rischio della loro deresponsabilizzazione, come paventato prima della riforma". Cfr. anche *Audizione* del Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa, T. Padoa Schioppa, Roma 22 gennaio 1998, in "Rivista delle Società", 1998, pag. 219, citato in nota da P. Gallia, op. cit.

(9) Riteniamo infatti che l'osservanza di tali principi non sia comunque liberatoria per i sindaci in quanto il giudice può e deve sempre valutare se le circostanze concrete impongano ai sindaci di discostarsi dai suddetti principi tecnici in quanto contrari ai doveri inerenti per legge al loro ufficio.